



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



Protocollo n. 0006856=
Civitella del Tronto li 24 luglio 2019
Procedimento n.00231/2019
ORDINANZA N. 69

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A ROCCHIE DI CIVITELLA PER MANIFESTAZIONE “XII SAGRA PORCINO E CINGHIALE” NEI GIORNI DALL’8 AL 13 AGOSTO 2019 E MANIFESTAZIONE “FESTA MADONNA ASSUNTA” GIORNI 14 E 15 AGOSTO 2019.

IL RESPONSABILE

VISTA l’istanza pervenuta dalla Sig.ra Lattanzi Annarita nata a Giulianova (TE) il 09.07.1973 e residente a Civitella del Tronto in Fraz. Rocche, in qualità di presidente dell’Associazione Sportiva Ricreativa Culturale “Le Quattro Rocche” con sede legale in Civitella del Tronto Piazza E. Berlinguer Frazione Rocche, P.I. 01732680671, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0005087 in data 07.06.2019, per l’occupazione suolo pubblico per la manifestazione gastronomica denominata “Sagra del Porcino e Cinghiale” e “Festa Madonna Assunta” che si svolgeranno dall’8 al 15 Agosto 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 11.07.19, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - Le Quattro Rocche – Concessione Patrocinio per sagra e Festa Patronale in Fraz. Rocche;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione temporanea di circolazione stradale in Fraz.ne Rocche di Civitella del Tronto nei giorni dall’8 al 15 Agosto 2019;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’Albo Pretorio, ed apposizione di appositi segnali stradali;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’Albo Pretorio, ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° let. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile Area Vigilanza, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Il divieto di sosta, con rimozione, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Piazza E. Berlinguer e in Via Santa Felicità – Ceppino, spazio antistante la piazza, dalle ore 06:00 dell’ 08.08.2019 alle ore 24:00 del 15.08.2019, come da segnaletica in loco;

Il divieto di transito, a tutti gli autoveicoli e motocicli, in Piazza E. Berlinguer, dalle ore 06:00 dell’ 08.08.2019 alle ore 24:00 del 15.08.2019, come da segnaletica in loco.

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento, i servizi essenziali, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio attivo;

Di riservare il parcheggio per portatori di handicap per i giorni di cui sopra, nel piazzale, come da segnaletica in loco;

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di Polizia Stradale, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
All'Associazione Sportiva Ricreativa Culturale "Le Quattro Rocche", l'apposizione della segnaletica e il ripristino della viabilità a fine manifestazione;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 e ss.mm..

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 Agosto 1990, n.241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Vice Comandante Polizia Locale
M.llo Emilia Di Luigi